404/2025
Sent. n.

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO**

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott. Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul giudizio iscritto al n. **7975** 9del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 03.11.2022 proposto dalla Sig.ra **XX** (omissis), nata a omissis (omissis) il omissis, ivi residente alla Via omissis n. omissis, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Brescia n. 29, presso lo studio dell'Avv. Andrea Musacchio (andreamusacchio@ordineavvocatiroma.org), che la rappresenta e difende, giusta procura agli atti.

**contro**

**INPS –** in persona del legale rappresentante p.t., con sede territoriale in Latina, alla via Cesare Battisti n. 52;

**INPS –** in persona del legale rappresentante p.t., con sede nazionale in Roma, via Ciro il Grande n. 21;

**VISTO** l'atto introduttivo del giudizio;

**VISTO** il decreto di assegnazione del giudizio del 06.06.2025;

**VISTI** gli altri atti e documenti di causa;

All'udienza pubblica del 17.09.2025, celebrata con l'assistenza del segretario, dott.ssa Sara Dima, nessuno è comparso per la ricorrente; controparte non costituita.

**FATTO**

Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente chiedeva l'accertamento del proprio diritto ai benefici di cui all'art. 80 della legge n. 388/2000 e agiva contro il verbale sanitario del 12.11.2021 del Centro Medico Legale dell'INPS di Latina che le riconosceva un'invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa con una percentuale del 75%.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In via subordinata, avanzava richiesta di motivato parere tecnico per il tramite di C.T.U. medico legale specialistico.

Con decreto del 06.06.2025, il suddetto ricorso veniva assegnato a questo Giudice Unico che, con decreto dell'11.06.2025, provvedeva a fissare l'udienza odierna per la discussione.

Con nota depositata pari data, la ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio e di voler rinunciare agli atti del giudizio; ha pertanto chiesto l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.

La controparte, pertanto, non si è costituita.

All'udienza odierna nessuno è comparso.

**DIRITTO**

Agli atti è presente l'espressa dichiarazione della ricorrente di voler rinunciare agli atti del giudizio, non avendo più interesse alla prosecuzione dello stesso.

Deve essere dichiarata, quindi, l'estinzione del giudizio.

Nulla per le spese.

**PQM**

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 17.09.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
17.09.2025 13:53:32
GMT+02:00

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione

dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

In caso di diffusione, omettere le e gli dati identificativi

ato, dell'art. c. 3 D.Lgs. 196/03